

***Linee Guida per la certificazione analitica
(Approvato nella riunione di Consiglio del 17 luglio 2015)***

1. Indipendentemente da altri diversi obblighi normativi e/o contrattuali, la certificazione analitica dovrebbe contenere:

a) l'identificazione del cliente e/o del committente;

b) l'indicazione del quesito/oggetto dell'incarico e/o la finalità dell'attività;

c) l'indicazione delle scelte a base delle procedure seguite
(ad esempio: la motivazione della scelta delle metodiche per il campionamento e l'analisi);

d) le condizioni e le modalità di prelievo e misurazione dei campioni, nonché ogni altra indicazione ritenuta utile alla comprensione dell'attività svolta
(ad esempio: per ciascuna fase del processo quale il campionamento, l'acquisizione in laboratorio, l'inizio e la fine delle attività analitiche la data e ora, nominativo/i delle persone intervenute e loro qualifica anche in rapporto al cliente e/o il committente, la descrizione del luogo e della origine da cui sono ricavati i campioni, la descrizione dei campioni ottenuti, il loro numero, peso, volume, l'involucro, i sigilli e contrassegni, le modalità di conservazione e custodia per l'invio alle successive operazioni analitiche);

e) i metodi di studio, di esecuzione e di analisi seguiti.

In caso di metodi standardizzati, indicare eventuali modifiche e/o scelte compiute nell'ambito degli stessi, se metodi innovativi il professionista deve, su richiesta motivata delle Autorità e dell'Ordine, sempre fornire il dettaglio degli stessi).

Indicare eventuali prove di confronto effettuate, i dati ottenuti e, se ritenuta rilevante al fine dell'interpretazione del dato, l'incertezza associata alla misura.

In relazione all'incertezza, essa dovrebbe essere valutata per tutte le fasi del processo analitico comprendendo perciò la pianificazione e l'esecuzione della fase di campionamento.

In caso di raffronto con limiti di legge il valore dovrebbe essere sempre espresso con le cifre significative previste dalla norma di riferimento e, se rilevante al fine della valutazione del rispetto o violazione della norma, dovrebbe indicarsi l'incertezza associata al valore, con lo stesso numero di cifre significative del relativo valore.

f) le conclusioni e il giudizio tecnico circostanziato facendo esplicito riferimento alle finalità delle operazioni richieste utilizzando espressioni tecnicamente esatte e comprensibili - ove possibile - anche ai non esperti della materia;

g) il tempo di conservazione/stabilità del campione di controllo ove sia previsto da disposizioni specifiche, o da accordo contrattuale, la presenza di campioni di controllo;

h) il tempo di conservazione della documentazione comprovante l'effettivo svolgimento di tutte le fasi del processo analitico, dalla pianificazione del campionamento alla certificazione analitica, sia esso richiesto dal cliente, dettato da disposizioni specifiche, o scelto dal Chimico;

i) il nome e cognome del Chimico, il domicilio professionale, l'Ordine di appartenenza e la firma digitale o l'impronta del Sigillo Professionale rilasciato dall'Ordine di appartenenza.

Alla certificazione analitica possono essere allegati documenti, quali verbali di campionamento o preparazione campione, rapporti di prova e, nel caso in cui negli stessi siano già presenti informazioni necessarie alla corretta stesura del certificato, è possibile richiamare i punti salienti e/o fare circostanziato riferimento agli stessi senza riportarne il contenuto nella certificazione.

2. Il Chimico, nel caso sia dipendente da ente o struttura pubblica o privata, socio di società tra professionisti o di studio associato, indica il proprio nome e cognome e qualifica nella organizzazione in cui è inserito oltre al titolo di Chimico o Chimico iunior (anche in forma abbreviata).

L'apposizione della firma digitale qualificata o dell'impronta del sigillo professionale rilasciato dall'Ordine, anche quando redatto su carta intestata dell'ente struttura o società di appartenenza, connota lo stesso come atto professionale sotto la responsabilità del singolo iscritto.

3. L'atto professionale di certificazione analitica – in termini generali – deve garantire, tramite l'assunzione di responsabilità del Chimico l'intero processo analitico, con la chiara ed esplicita indicazione che eventuali soggetti terzi, che hanno contribuito alla definizione del processo, sono stati scelti liberamente dallo stesso e/o che ne ha verificato i requisiti di competenze ed idoneità allo scopo.

4. Se il Chimico è responsabile solo di alcune fasi del processo, e non dell'intero procedimento che conduce alla certificazione analitica, la circostanza deve emergere chiaramente specificando i limiti della sua responsabilità e ove la garanzia dell'atto professionale termina.

5. La conservazione della documentazione comprovante l'attività analitica, deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza, i diritti di accesso, e il pronto reperimento, nonché garantire il pieno rispetto delle normative vigenti in materia della conservazione dei documenti.

6. Qualora si renda necessario, per qualunque motivo, correggere o integrare la certificazione emessa, occorre procedere alla emissione di nuova certificazione con diverso identificativo, nella quale riportare la frase: il presente documento annulla e sostituisce il precedente (precisare l'identificativo del documento che si annulla)